



**Approvazione e trasposizione  
del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I)  
e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II)**

---

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione**

**(12 maggio 2010 – 2 settembre 2010)**

**Ufficio federale di polizia**

**Aprile 2011**

## Indice

Lista dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno trasmesso il proprio parere .....	3
1 Compendio .....	5
1.1 Compendio degli avamprogetti posti in consultazione.....	5
1.2 Partecipazione alla procedura di consultazione .....	6
2 Valutazione generale.....	7
3 Valutazione specifica degli avamprogetti .....	8
3.1 Avamprogetto I .....	8
3.2 Avamprogetto II .....	9

# **Lista dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno trasmesso il proprio parere**

(con le relative abbreviazioni)

## **1. CANTONI**

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

## **2. PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA FEDERALE**

PPD	Partito popolare democratico svizzero
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

### **3. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA ATTIVE SU SCALA NAZIONALE**

UCS                      Unione delle città svizzere

### **4. ASSOCIAZIONI MANTELLO DELL'ECONOMIA ATTIVE SU SCALA NAZIONALE**

CPatronal              Centre patronal  
SIC Svizzera            Società svizzera degli impiegati di commercio  
USI                      Unione svizzera degli imprenditori  
USAM                    Unione svizzera delle arti e dei mestieri  
USC                      Unione svizzera dei contadini

### **5. ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI**

ASA                      Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati  
CVAM                    Chambre vaudoise des arts et métiers  
FSFP                    Federazione svizzera dei funzionari di polizia  
FST                      Federazione sportiva svizzera di tiro  
proTELL                Società per un diritto liberale sulle armi  
SwissGuns

# 1 Compendio

## 1.1 Compendio degli avamprogetti posti in consultazione

Il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'approvazione e alla trasposizione del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite<sup>1</sup> contro la criminalità organizzata transnazionale (Protocollo ONU sulle armi da fuoco,<sup>2</sup> avamprogetto I) e concernente la modifica della legge del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54, avamprogetto II). La procedura di consultazione si è conclusa il 2 settembre 2010.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, approvato nel maggio 2001 dall'Assemblea generale dell'ONU, si prefigge di combattere la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. A tale scopo fissa standard minimi in materia di marcatura e di conservazione delle informazioni. Oltre alle misure di controllo per l'esportazione, l'importazione e il transito, sancisce anche disposizioni penali e disciplina la confisca, il sequestro e la distruzione di armi da fuoco fabbricate o commerciate illegalmente, nonché la cooperazione e lo scambio d'informazioni tra gli Stati contraenti. La Svizzera è libera di decidere in merito all'adesione al Protocollo.

L'**avamprogetto I** verte sulla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nella legge sulle armi. Diverse prescrizioni del Protocollo sono già state considerate nel quadro delle revisioni in corso della legislazione sulle armi. Il 56° sviluppo dell'acquis di Schengen ha reso necessario un adeguamento della legge sulle armi alla nuova direttiva CE sulle armi<sup>3</sup> che recepisce molti requisiti sanciti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Di conseguenza, l'indicazione dei dati di fabbricazione sulle armi da fuoco in Svizzera, l'obbligo di conservare le informazioni e di gestire un sistema affidabile per le autorizzazioni e il controllo dell'esportazione, dell'importazione e dell'introduzione sul territorio svizzero sono già sancite in modo sufficientemente preciso nel diritto svizzero, che disciplina anche dettagliatamente la punibilità, il sequestro, la confisca e, in parte, la cooperazione internazionale.

La vigente legge sulle armi non contiene invece disposizioni che incaricano l'Ufficio centrale Armi in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol) di trattare, in qualità di servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento, le richieste inviate da autorità estere in merito al rintracciamento di armi da fuoco e di inviare alle autorità estere le richieste analoghe di autorità svizzere. In tale ambito la legge sulle armi verrebbe pertanto completata. Occorre inoltre inserire una disposizione che punisca chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio. Al momento dell'adesione al Protocollo è previsto di apporre una riserva riguardo ai requisiti in materia d'autorizzazione per l'introduzione sul territorio svizzero, il transito e l'esportazione, poiché le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non sono compatibili con l'attuale sistema svizzero dei permessi. Gli altri adeguamenti della legislazione sulle armi e di quella sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego possono invece essere trasposti nel diritto d'esecuzione.

---

<sup>1</sup> Qui di seguito: ONU.

<sup>2</sup> Risoluzione 55/255 del 31 maggio 2001, approvata in occasione della 55° riunione dell'Assemblea generale dell'ONU, consultabile all'indirizzo:  
<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/55/255> (consultata il 5 marzo 2010).

<sup>3</sup> Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 179 dell'08.07.2008, pag. 5).

Lo Strumento internazionale dell'ONU per un'identificazione e un rintracciamento affidabili e sicuri delle armi leggere e di piccolo calibro illecite (Strumento ONU per il rintracciamento)<sup>4</sup>, è vincolante soltanto a livello politico e contiene prescrizioni dettagliate per la marcatura, la conservazione delle informazioni e la cooperazione internazionale in materia di armi leggere e di piccolo calibro. Il campo d'applicazione dello Strumento è molto più ampio rispetto a quello del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, poiché contempla anche le armi leggere che devono essere trasportate o azionate da un gruppo di almeno due a tre persone. Nel maggio 2008 le autorità d'esecuzione svizzere sono state consultate riguardo all'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, che è stata approvata. Il progetto posto in consultazione concerne, in effetti, la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco a livello di legge. Tuttavia, nel febbraio 2008 il Consiglio federale ha deciso di trasporre nel diritto svizzero gli obblighi sanciti dallo Strumento ONU per il rintracciamento che, a livello tematico, è strettamente correlato al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. La trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento necessita di una sola modifica di legge che è stata inserita nell'**avamprogetto II**.

Oltre alla trasposizione a livello di legge dello Strumento ONU per il rintracciamento, l'**avamprogetto II** contiene anche un adeguamento della legge sulle armi divenuto necessario in seguito a uno sviluppo dell'acquis di Schengen che finora era stato trasposto soltanto a livello d'ordinanza. Si tratta di dispensare espressamente anche nella legge sulle armi i collaboratori delle autorità di protezione dei confini degli altri Stati Schengen, che in Svizzera partecipano, insieme al personale omologo svizzero, a impieghi operativi per proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen, dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco e munizioni nonché del permesso di porto di armi da fuoco.

## 1.2 Partecipazione alla procedura di consultazione

Sono 62 i destinatari che sono stati invitati a esprimersi in merito ai due avamprogetti posti in consultazione. Si tratta dei 26 Cantoni, di 14 partiti e di 22 organizzazioni. 40 partecipanti hanno risposto inviando il proprio parere, tra cui i 26 Cantoni, 4 partiti e 10 organizzazioni. Due organizzazioni si sono inoltre espresse di propria iniziativa<sup>5</sup>. Complessivamente sono quindi pervenuti 42 pareri (cfr. la lista dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno trasmesso il proprio parere), provenienti dai 26 Cantoni, da 4 partiti e da 12 organizzazioni.

---

<sup>4</sup> Noto anche con il nome di «Marking and Tracing Instrument», «International Tracing Instrument» o «Strumento Thalmann». Cfr. il rapporto A/60/88 del gruppo di lavoro Thalmann con allegato lo Strumento ONU per il rintracciamento, consultabile all'indirizzo: <http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=a/60/88> (consultato il 5 marzo 2010).

<sup>5</sup> CVAM e SwissGuns.

## 2 Valutazione generale

Su 42 partecipanti, 31<sup>6</sup> accolgono sostanzialmente i due avamprogetti. 14<sup>7</sup> li approvano espressamente. 10<sup>8</sup> partecipanti non hanno formulato alcuna osservazione e un<sup>9</sup> solo partecipante rifiuta entrambi gli avamprogetti.

22 partecipanti hanno inviato dei commenti e due<sup>10</sup> di loro hanno presentato un contributo comune.

### *Cantoni:*

Tutti i Cantoni concordano con la sostanza dei due avamprogetti. Due Cantoni hanno formulato un'osservazione generale:

**JU** ritiene che nella legislazione sulle armi manchi la definizione delle armi automatiche.

Secondo **SZ** l'applicazione dei due avamprogetti non richiederà modifiche legislative a livello cantonale.

### *Partiti:*

Tutti i partiti, ad eccezione dell'**UDC**, approvano sostanzialmente i due avamprogetti. L'**UDC** critica il fatto che gli ultimi anni sono stati un susseguirsi di revisioni della legislazione sulle armi e ritiene che lo scopo sia di limitare sempre di più il diritto di portare un'arma fino ad abrogarlo del tutto. Il partito afferma inoltre che l'aumento delle risorse necessario per far fronte alle richieste di rintracciamento provenienti dall'estero, non fa altro che avvalorare tale opinione.

Il **PLR** raccomanda di evitare che in futuro vi siano revisioni consecutive come avvenuto negli ultimi anni per la legislazione sulle armi.

Il **PS** deplora il fatto che questi strumenti internazionali vengano trasposti soltanto ora, nonostante la Svizzera abbia partecipato attivamente all'elaborazione sia del Protocollo ONU sulle armi da fuoco sia dello Strumento ONU per il rintracciamento.

Il **PPD** sottolinea che è importante trasporre gli strumenti internazionali menzionati.

### *Organizzazioni:*

L'**USAM** approva gli avamprogetti posti in consultazioni, a condizione che le norme sul tiro sportivo non subiscano modifiche formali o materiali e che la presente revisione non generi costi supplementari alle aziende interessate.

Il **CPatronal** e la **CVAM** approvano gli avamprogetti anche se dubitano dell'utilità della ratifica dei due strumenti visto che diversi Paesi, compresi alcuni che hanno firmato e ratificato entrambi gli strumenti internazionali, probabilmente non rispetteranno le norme ivi sancite.

La **FST** ritiene che la questione sul trasferimento di munizioni di cui al numero 6.2. del rapporto esplicativo meriti ulteriori chiarimenti.

---

<sup>6</sup> AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH, PPD, PLR, PS, CPatronal, USAM, CVAM, FSFP e FST.

<sup>7</sup> AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SO, ZG, ZH, PS e FSFP.

<sup>8</sup> GR, SG, VS, UVS, SIC Svizzera, USI, USC, ASA, proTELL e SwissGuns.

<sup>9</sup> UDC.

<sup>10</sup> CPatronal e CVAM.

### 3 Valutazione specifica degli avamprogetti

Per rendere più precisa l'analisi occorre fare una distinzione tra la valutazione dell'**avamprogetto I**, ovvero l'approvazione e la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi (n. 3.1) e quella dell'**avamprogetto II**, ovvero la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento (n. 3.2).

#### 3.1 Avamprogetto I

*Cantoni:*

**LU** fa notare che, conformemente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, le armi da fuoco e le munizioni fabbricate o commerciate senza autorizzazione andrebbero confiscate (e di regola distrutte). Le misure di sequestro, di confisca e di rivalutazione di tali oggetti non sono disciplinate nell'attuale legislazione sulle armi e non sono nemmeno previste nella presente revisione. **LU** propone di inserire tali misure poiché giudica inammissibile che un'arma oggetto di traffico illecito torni in commercio o sia venduta con profitto per il trafficante.

**SZ** chiede perché il sequestro e la distruzione di armi illegali sanciti dall'articolo 6 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non siano sanciti anche negli articoli 31 LArm e 54 OArm. Per **SZ** inoltre non è comprensibile perché la procedura per le armi che potrebbero essere restituite non sia disciplinata analogamente a quanto previsto dall'articolo 54 OArm.

**SZ** esprime delle perplessità sulla pertinenza dell'obbligo di marcatura sancito agli articoli 18b LArm e 31 OArm.

Secondo **BL** occorre creare un sistema semplice e rapido per la marcatura d'importazione che permette l'identificazione.

La maggioranza dei Cantoni approva la competenza attribuita all'Ufficio centrale Armi di trattare le richieste provenienti dall'estero in merito al rintracciamento. **GE** vincola il proprio consenso alla condizione che i Cantoni ottengano accesso a tali informazioni.

**VD** ritiene importante che le disposizioni d'esecuzione comprendano delle eccezioni riguardo alla marcatura di elementi d'interesse storico o culturale.

Molti Cantoni sono inoltre favorevoli all'aggiunta di una disposizione penale concernente i reati in materia di marcatura.

*Partiti:*

Tutti i partiti, salvo l'**UDC**, approvano l'**avamprogetto I**. Secondo i democristiani è, infatti, inutile aderire al Protocollo ONU sulle armi da fuoco che è stato ratificato da soli 79 Stati tra cui, salvo l'Italia, non figurano nemmeno i nostri Paesi limitrofi. Dei membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, soltanto la Cina e il Regno Unito hanno ratificato il Protocollo.

L'inserimento della disposizione penale è stato accolto favorevolmente, anche se il **PS** la considera superflua.

*Organizzazioni:*

La **FST** rileva che il Protocollo ONU sulle armi da fuoco chiede agli Stati di provvedere affinché le armi contrassegnate siano registrate. La federazione si oppone nuovamente all'istituzione di un registro centrale, spiegando che l'introduzione di un obbligo di marcatura o di registrazione correlato a un obbligo d'autorizzazione potrebbe costituire un ostacolo importante o addirittura una restrizione all'esercizio del tiro sportivo o del collezionismo.

La **FSFP**, invece, difende fermamente l'introduzione di una banca dati centrale e nazionale. Ritiene infatti che si tratti di un dispositivo fondamentale e propone di modificare di conseguenza l'articolo 31c capoverso 2 lettera b<sup>bis</sup> LArm.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco si applica anche agli accessori di armi, alle munizioni e agli elementi di munizioni. La **FST** vorrebbe quindi sapere in che modo il Protocollo si applica



ai tiratori e alle persone che fabbricano le proprie munizioni, soprattutto quando non lo fanno per scopi commerciali. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco fornisce, in effetti, la definizione di fabbricazione e di commercio illeciti. L'avamprogetto sancisce un obbligo pertinente d'autorizzazione per il commercio di munizioni che si applica ai membri della **FST** che vendono munizioni ai tiratori e cartucce ai commercianti di ferro vecchio, nonché alle persone che fabbricano le proprie munizioni. La **FST** ha quindi espresso una riserva riguardo a questo punto.

Con la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, le armi e le loro parti essenziali legali saranno penalizzate poiché il detentore dovrà farle registrare retroattivamente. La **FST** ribadisce che l'applicazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco penalizzerebbe i tiratori sportivi e i collezionisti e che sarebbe opportuno mantenere il diritto vigente. La federazione assume una posizione critica nei confronti dell'obbligo previsto dal Protocollo di marcare e registrare le armi. Tale obbligo significherebbe, infatti, che i tiratori e i collezionisti devono contrassegnare retroattivamente il loro equipaggiamento sportivo e le armi. Finché la marcatura non sarà apposta, essi sarebbero quindi tenuti a custodire le loro armi in un luogo sicuro. In questo modo verrebbero penalizzati degli oggetti che sono stati acquisiti in tutta legalità. Durante il periodo transitorio, il detentore si troverebbe in una situazione di illegalità latente e dovrebbe rassegnarsi a eseguire procedure costose e burocratiche e a depositare la sua arma conformemente a quanto statuito dall'**avamprogetto I**. Le armi dei collezionisti potrebbero inoltre essere danneggiate dalla marcatura.

**SwissGuns** propone di adeguare il campo d'applicazione della legislazione sulle armi a quello del Protocollo ONU sulle armi da fuoco affinché la definizione di armi antiche sia identica.

Riguardo alla disposizione penale, la **FSFP** ritiene che la pena dovrebbe essere più severa poiché si tratta di un'infrazione intenzionale. Non dovrebbe pertanto essere considerato un delitto bensì un crimine ed essere quindi punito con una pena di 5 anni di reclusione.

## 3.2 Avamprogetto II

*Cantoni:*

**FR, JU, LU, NE, UR, SZ, TI, ZH**, constatano che le richieste provenienti dall'estero generate dalla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento causeranno un onere di lavoro supplementare all'Ufficio centrale Armi e agli uffici cantonali delle armi. Per questi partecipanti alla consultazione, l'onere supplementare è difficile da stimare, mentre **NE** calcola circa 10 ore supplementari. Per **FR** la ripartizione dei costi tra Cantoni e Confederazione dovrà ancora essere definita. **JU** auspica che l'entità dell'aumento venga rilevata in modo da poter adeguare l'importo degli emolumenti. Secondo **SO** vi è una contraddizione fra il numero 6.2. del rapporto esplicativo riguardante le ripercussioni per i Cantoni (lavoro supplementare per gli uffici cantonali delle armi) è il fatto che sarà l'Ufficio federale Armi a rispondere alle richieste.

La maggioranza dei Cantoni non si esprime in merito all'estensione della durata di conservazione dei dati. Soltanto **LU** e **NW** chiedono che la durata sia estesa ulteriormente, e più precisamente a 50 anni. Affermano, infatti, che 20 anni non sono sufficienti per ricostruire la storia di un'arma.

*Partiti:*

Tutti i partiti approvano l'**avamprogetto II**, ad eccezione dell'**UDC** che lo respinge completamente. L'**UDC** non vede perché i collaboratori delle autorità di protezione dei confini di altri Stati Schengen dovrebbero beneficiare di una dispensa dal permesso di porto d'armi, mentre i cittadini svizzeri sono sottoposti a norme sempre più severe. Il **PS**, invece, considera tale deroga un mero dettaglio visto che la cooperazione transfrontaliera è stata decisa e approvata a più riprese dalle Camere federali.

Secondo l'**UDC** è assurdo ed eccessivo estendere la durata di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale. Il **PS**, d'altro canto, chiede che la durata di conservazione dei dati venga estesa a 50 anni e che siano registrate tutte le mutazioni.

*Organizzazioni:*

L'**USAM**, il **CPatronal** e la **CVAM** constatano che le richieste provenienti dall'estero generate dalla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento causeranno un onere di lavoro supplementare all'Ufficio centrale Armi e agli uffici cantonali delle armi. L'**USAM** vorrebbe conoscere l'entità di tale onere supplementare al fine di poter valutare le ripercussioni a livello microeconomico.